

Codice DB1424

D.D. 22 gennaio 2014, n. 131

**L.R. 09.08.1989 n. 45 e s.m.i. - Richiedente: Comune di Valprato Soana (TO) - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. Tipo di intervento: " Costruzione Rifugio Grange Ciavanassa" in loc. Piamprato-Grange Ciavanassa - Comune di Valprato Soana (TO).**

Visto il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;

Vista la Legge Regionale 09.08.1989 n. 45;

Vista la Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 art. 63;

Vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 03.04.2012, n. 4/AMD;

Vista l'istanza inoltrata dal Comune di Sauze d'Oulx - ai sensi del R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 e della L.r. 09.08.1989 n. 45 - pervenuta in data 19.12.2013, prot. n. 76270/DB14.24 presso la Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Economia Montana e Foreste – Settore Foreste, tendente ad ottenere l'autorizzazione per i lavori denominati "Costruzione Rifugio Grange Ciavanassa" in loc. Piamprato-Grange Ciavanassa - Comune di Valprato Soana (TO);

Considerato che l'intervento in esame fa parte di un insieme di opere di completamento inerenti il progetto di "Sviluppo del sistema sciistico di Valprato Soana (TO)" che fu sottoposto a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale con relativo ottenimento del giudizio positivo di compatibilità e, contestualmente, di Valutazione di Incidenza (D.G.R. n. 5-9980 del 5/11/2008) e pertanto di competenza regionale, pur comportando movimentazioni di terra di ridotta entità, in quanto opera connessa a impianti e piste da sci;

Preso atto dell'istruttoria e del parere espresso dalla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Economia Montana e Foreste – Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico – Area di Torino, Cuneo, Novara e Verbania con nota prot. n. 2268/DB14.20 del 15.01.2014;

Considerato che il parere forestale non è dovuto, in quanto ai sensi del punto 4.2 della Circolare P.G.R. del 03.04.2012 (*Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45. Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici. Note interpretative e indicazioni procedurali*) tale parere si riferisce specificamente alla trasformazione o modificazione d'uso dei soli terreni boscati;

Considerato che ai sensi della citata L.r. 45/89 il provvedimento autorizzativo deve riassumere le risultanze delle istruttorie tecniche svolte dagli uffici competenti e contenere le prescrizioni da esse derivanti;

tutto ciò premesso

**IL RESPONSABILE**

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;

Visto l'art. 17 della L.r. 23 del 28.07.2008;

*determina*

di autorizzare ai sensi della Legge regionale 09.08.1989 n. 45 il Comune di Valprato Soana (TO) ad effettuare le modificazioni del suolo necessarie alla realizzazione del progetto di “Costruzione Rifugio Grange Ciavanassa” in loc. Piamprato-Grange Ciavanassa - Comune di Valprato Soana, sulla superficie di cui al foglio n. 2 mappale 11 del Catasto del Comune di Valprato Soana, di area complessiva pari a 1.277 m<sup>2</sup> interamente soggetta a vincolo idrogeologico e priva di copertura boscata, a condizione che i lavori siano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto, allegato all’istanza, che si conserva agli atti.

L’autorizzazione è, inoltre, subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. per accedere all’area d’intervento i mezzi d’opera dovranno seguire esclusivamente la viabilità esistente evitando il più possibile di interferire con aree non ancora interessate da movimenti terra preesistenti;
2. ai fini di un ottimale recupero ambientale finale dovrà essere previsto, per tutte le aree oggetto di scavo e/o riporto, il preventivo scotico del terreno vegetale ed il suo accantonamento per il successivo ricoprimento e inerbimento;
3. dovrà essere assicurata la regimazione delle acque superficiali, evitando che si determinino fenomeni di ristagno delle acque o di erosione nei terreni oggetto di intervento ed in quelli limitrofi;
4. tutti gli scavi, una volta chiusi, e tutte le superfici di scopertura dovranno essere sistemate secondo le indicazioni della relazione di recupero ambientale in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle, quindi inerbite con idrosemina o altra tecnica entro la prima stagione utile successiva all’esecuzione dei movimenti di terra; gli interventi dovranno essere ripetuti nelle stagioni successive fino a che la cotica erbosa non risulterà pienamente affermata;
5. tutte le aree inerbite dovranno essere interdette al pascolo con idonee recinzioni per almeno una stagione d’alpeggio dall’esecuzione dell’intervento;
6. dovranno essere comunicate le date di inizio e fine lavori al Comando provinciale del Corpo Forestale dello Stato e al Settore scrivente; alla comunicazione di termine dei lavori dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

Si deroga dagli art. 8 e 9 della L.r. 45/89 in quanto trattasi di opera di interesse pubblico realizzata da Ente pubblico.

I lavori dovranno essere ultimati entro 24 mesi dalla data della presente determinazione.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

È fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.r. 22/2010.

Il Dirigente  
Franco Licini